



2025/1473

21.7.2025

DECISIONE (PESC) 2025/1473 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2025

che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (*United Nations Verification and Inspection Mechanism* – UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 ⁽¹⁾ relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno dell'UNVIM.
- (2) Il 12 ottobre 2020, su richiesta dell'UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1465 ⁽²⁾ e ha prorogato l'azione dell'Unione a sostegno dell'UNVIM.
- (3) Il 28 settembre 2024, su richiesta dell'UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2503 ⁽³⁾ e ha prorogato l'azione dell'Unione a sostegno dell'UNVIM per un periodo di 12 mesi, fino al 30 settembre 2025.
- (4) Nella risoluzione UNSCR 2722 (2024), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato la fornitura agli Houthi di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, in violazione della risoluzione UNSCR 2216 (2015), e ha chiesto un'ulteriore cooperazione pratica per impedire agli Houthi di acquisire il materiale necessario per compiere ulteriori attacchi.
- (5) L'UNSCR 2742 (2024) ha prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell'accordo di Hodeida (UNMHA) al fine di sostenere l'attuazione dell'accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all'accordo di Stoccolma, concluso il 13 dicembre 2018 dalle parti del conflitto in Yemen e approvato dall'UNSCR 2451 (2018) e dall'UNSCR 2452 (2019).
- (6) Il 20 maggio 2025 il Consiglio ha dichiarato che l'Unione condanna la proliferazione delle armi a vantaggio degli Houthi e di altri attori armati non statali, comprese le organizzazioni designate come terroristiche quali Al-Shabaab e Al-Qaeda nella Penisola arabica (AQAP), in violazione del diritto internazionale, nonché il marcato aumento del traffico di armi nello Yemen, nel Mar Rosso e nel Corno d'Africa, che mette a repentaglio la stabilità regionale. Il Consiglio ha inoltre dichiarato che l'Unione continuerà a sostenere l'UNVIM, chiedendo nel contempo il rafforzamento del suo mandato al fine di migliorarne il ruolo e l'efficienza nell'applicazione dell'embargo imposto dalle Nazioni Unite ai sensi dell'UNSCR 2216 (2015).
- (7) L'UNVIM ha chiesto ulteriore sostegno da parte dell'Unione per un anno.
- (8) L'Unione dovrebbe rinnovare per un anno il suo sostegno all'UNVIM per l'attuazione del suo mandato.
- (9) Dovrebbe pertanto essere aggiunto un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura del periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1249/oj>).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/1465 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1465/oj>).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2024/2503 del Consiglio, del 23 settembre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L, 2024/2503, 24.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2503/oj>).

(10) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1465,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:

«— 2 200 000 EUR per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026.»;

2) all'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2026.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE
